

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1467 del 22/03/2023
Oggetto	RINNOVO CON CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE PER UTILIZZO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO IRRIGUO E PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL TORRENTE LAVINO IN LOCALITA' GHISILIERA IN COMUNE DI ZOLA PREDOSA (BO). RICHIEDENTE: RIMONDI DANIELE. PRATICA: BOPPA1526.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1505 del 22/03/2023
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventidue MARZO 2023 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico), la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli;

- la Variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione 5 dicembre 2016, n. 2112;
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell’approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);
- le deliberazioni dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 895/2007, 913/2009, 469/2011, 1985/2011; 173/2014; 787/2014, la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); 1622/2015; 65/2015; nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell’assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO che:

- con domanda assunta al protocollo n. 5322 del 17/01/2006, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, Fiumicelli Silvano, c.f. FMCSVN36T21A558H, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali, nel Comune di Zola Predosa (BO),

località Ghisiliera, ad uso irriguo, con scadenza al 31 dicembre 2005, assentita con det. 12407 del 13/09/2004 (cod. pratica BOPPA1526);

- Fiumicelli Silvano ha costituito, in data 13/09/2004, un deposito cauzionale di euro 51,65 sul conto corrente n. 00367409;
- con domanda assunta al protocollo n. PG/2016/12456 del 05/07/2016, l'impresa individuale Rimondi Daniele, c.f. RMNDNL86H24A944F, P. IVA 03498591209, ha richiesto il subentro nella suddetta istanza, essendo divenuto il nuovo titolare dei terreni (cod. pratica BOPPA1526);
- con domanda assunta al protocollo n. PG/2021/0163652 del 22/10/2021 l'impresa individuale Rimondi Daniele ha richiesto, ai sensi della L.R. 14 aprile 2004 n. 7, la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico tramite condotta strumentale al prelievo di acqua pubblica superficiale individuata al foglio 18 fronte mappale 16 e del Comune di Zola Pedrosa (BO);

DATO ATTO che:

- la domanda è stata sottoposta al procedimento di rinnovo con cambio di titolarità di concessione di derivazione da acque superficiali ai sensi degli artt. 27 e 28, r.r. 41/2001 e di concessione di terreno demaniale ai sensi dell'art.18, r.r. 7/2004;
- la domanda prot. n. PG/2021/0163652 del 22/10/2021 è stata pubblicata sul BURERT n. 307 del 27/10/2021 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;

- il canone viene quantificato con i parametri definiti per l'uso irriguo della risorsa idrica e per l'occupazione dell'area demaniale con tubazione sotterranea di lunghezza di circa 28 m, del diametro di 20 cm strumentale al prelievo di acqua pubblica superficiale;
- l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione” definiti dalla medesima direttiva;

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;

PRESO ATTO che:

- per la concessione per il prelievo di acqua pubblica in corso di rinnovo erano già stati acquisiti i pareri di rito;
- l'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile ha rilasciato il Nulla osta idraulico (det. dirigenziale n. 512 del 14/02/2023 acquisita al prot. Arpae n. PG/2023/0030633 del 20/02/2023), che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che:

- l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;
- le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), definito sulla base dell'allegato D della DGR 2067/2015 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE), calcolato secondo la Direttiva Derivazioni (delib. 8/2015,

aggiornata dalla delib. 3/2017) e la D.D.E. 4/2017, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del DLgs n. 152/2006, dell'art. 48 del RR n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV) debba essere fissato nella misura pari a mc/s 0,08 nel periodo estivo e nella misura pari a mc/s 0,12 in quello invernale;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2023, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 19/03/2023 la somma pari a 254,76 euro, a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO di svincolare il deposito cauzionale pari a 51,65 euro versato in data 13/09/2004 da Fiumicelli Silvano per la concessione BOPPA1526, essendo stato corrisposto il deposito dal nuovo concessionario;

RITENUTO INOLTRE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione di risorsa idrica e alla connessa occupazione di aree del demanio idrico;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'impresa individuale Rimondi Daniele, c.f. RMNDNL86H24A944F, P. IVA 03498591209, il rinnovo con cambio di titolarità della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali e la relativa occupazione di terreno demaniale come di seguito descritta (cod. pratica BOPPA1526):
 - prelievo esercitato con pompa mobile situata nel Comune di Zola Pedrosa (BO), località Ghisiliera, ubicata su terreno demaniale catastalmente distinto al fg. 18, fronte mappale 16; coordinate geografiche UTM RER x: 676875; y: 929566;

- l'acqua prelevata dall'opera di presa viene convogliata in una tubazione sotterranea posta in area demaniale di lunghezza di circa 28 m, del diametro di 20 cm;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 5,00, portata media pari a l/s 0,07;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 1.610;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2032;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 19/03/2023;
 4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2023 in 254,76 euro, di cui 14,14 euro per il prelievo di risorsa idrica e 240,62 euro per l'occupazione di area demaniale;
 5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 254,76 euro;
 6. di comunicare alla Regione Emilia Romagna che sussistono i presupposti per lo svincolo del deposito pari a 51,65 euro costituito in data 13/09/2004 da Fiumicelli Silvano;
 7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata e di trasmetterne copia alla Regione Emilia Romagna ai fini dello svincolo del deposito cauzionale;
 8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali e contestuale occupazione di area del demanio idrico funzionale al prelievo rilasciata all'impresa individuale Rimondi Daniele, c.f. RMNDNL86H24A944F, P. IVA 03498591209 (cod. pratica BOPPA1526).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo è esercitato mediante pompa mobile e tubo di pescaggio di mm 80 situata nel Comune di Zola Pedrosa (BO), località Ghisiliera, ubicata su terreno demaniale catastalmente distinto al fg. 18, fronte mappale 16; coordinate geografiche UTM RER x: 676875; y: 929566.
2. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al Torrente Lavino, individuata al al fg. 18, fronte mappale 16 del Comune di Zola Pedrosa (BO), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
3. L'area demaniale oggetto di concessione consiste in una tubazione sotterranea di lunghezza di circa 28 m, del diametro di 20 cm, strumentale al prelievo di acqua pubblica superficiale.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo per la coltivazione di 3,2 Ha di Ciliegio.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 5,00, portata media pari a l/s 0,07 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 1.610.
3. Il prelievo di risorsa idrica è normalmente esercitato nel periodo Aprile, Maggio e Giugno.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Torrente Lavino, cod. IT080615050000003ER.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2023 è pari a in 254,76 euro, di cui 14,14 euro per il prelievo di risorsa idrica e 240,62

euro per l'occupazione di area demaniale.

2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 254,76 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2032.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Deflusso minimo vitale** – E' fatto obbligo al concessionario di garantire il rispetto del DMV nella misura pari a mc/s 0,08 nel periodo estivo e nella misura pari a mc/s 0,12 in quello invernale.
2. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
3. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
9. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
10. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 - UTILIZZO DEL DEMANIO IDRICO - AREE E CONDIZIONI PARTICOLARI

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dall'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Serv. sicurezza territoriale e protezione civile Bologna, competente ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

1. Mantenimento delle quote e del dimensionamento dell'opera realizzata in data 10-08-2021 per l'inserimento di condotta funzionale all'inserimento di opera di presa per il prelievo d'acqua così come da regolare richiesta riportata nell'istanza.
2. La "fascia di rispetto e tutela" del corso d'acqua per m. 10,00 dal ciglio del Torrente Lavino deve essere mantenuta libera da ogni costruzione e manufatto.
3. Il concessionario è tenuto, in qualità di custode dei beni, ad effettuare gli interventi di manutenzione necessari, ai fini conservativi dei beni stessi e per la messa in sicurezza dei luoghi a salvaguardia della pubblica incolumità.

4. Il concessionario è obbligato a monitorare costantemente le sponde ove è collocato il manufatto e in caso di erosioni di sponda a provvedere al loro ripristino per la conservazione del bene concesso, nonché ad apportare – a proprie spese – quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
5. L'opera in PVC del diametro di cm. 20 dovrà mantenersi ben interrato e protetto e qualora si rilevassero erosioni della sponda la stessa andrà consolidata e presidiata con pietrame scogliera di adeguata pezzatura.
6. Il concessionario dovrà mantenere, sfalciata, in prossimità dello sbocco della condotta in PVC nel corso d'acqua, l'area di sponda e le sottostanti ripe per una distanza di ml. 5,00 a monte e a valle della stessa.
7. Il concessionario è tenuto, a partire dal ciglio della sponda del corso d'acqua a mantenere, una fascia di vegetazione riparia larga almeno 10 metri, comprendente specie erbacee, arbustive ed arboree, sia per favorire la stabilizzazione delle sponde, lo sviluppo della vegetazione autoctona, sia il formarsi di un corridoio ecologico stabile nel tempo e nello spazio in grado di incrementare gli ambiti di fitodepurazione riducendo gli inquinanti diffusi.
8. Il concessionario è tenuto a provvedere ai lavori di potatura o all'abbattimento delle piante pericolanti e/o deperienti che dovessero minacciare la sicurezza delle persone e dei beni ivi collocati nell'intorno dell'attività di prelievo delle acque, anche se tali piante si trovino al di fuori dell'area in concessione. I necessari tagli arborei dovranno eseguirsi nell'osservanza della Delibera regionale 1919/19 e delle "Linee Guida per la programmazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione e di gestione della vegetazione e dei boschi ripariali ai fini idraulici" ed è vietato il taglio delle essenze arboree nel periodo primaverile ovvero dal 15 marzo al 15 luglio salvaguardando i nidi che sono protetti dalla legge n. 157/92 e da numerosi regolamenti comunali, che ne vietano la distruzione.

9. Qualunque intervento straordinario sulle essenze arboree presenti nelle aree dovrà essere preventivamente autorizzato dal competente Settore, mentre per gli interventi di manutenzione ordinaria sulla vegetazione arborea deperente o pericolante, l'interessato, fatto salvo quanto richiesto da altre Amministrazioni, trascorsi 15 giorni dall'istanza, senza avere ricevuto notizie, potrà dare inizio agli stessi, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- l'inizio e la fine dei lavori dovranno essere comunicati con anticipo almeno 15 giorni prima, anche telefonicamente all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile-Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno, che potrà impartire ulteriori prescrizioni in loco tramite suo personale;
 - per l'accesso alla zona di intervento dovranno essere utilizzate esclusivamente le aree esistenti, senza alterare la morfologia dei luoghi;
 - il taglio delle essenze arboree e la potatura dei rami pericolanti dovranno essere eseguiti mediante motosega e/o altri attrezzi manuali. I lavori dovranno essere eseguiti provvedendo all'allontanamento, oltreché della massa legnosa, anche della ramaglia. Depositi e accatastamenti di tronchi e ramaglie non potranno avvenire nella fascia di rispetto di ml. 5,00 dal ciglio del corso d'acqua e i materiali di risultanti a rifiuto dovranno essere immediatamente smaltiti e trasportati a discarica autorizzata.
10. Al fine di scongiurare ogni pericolo di inquinamento dell'alveo e del suolo, si dovranno adottare tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni da rotture di mezzi meccanici e sversamenti accidentali di liquidi e sostanze inquinanti in alveo.
11. Il Richiedente ha l'obbligo di adottare le opportune misure di prevenzione nei confronti del rischio idraulico per i lavoratori nel corso di interventi manutentivi nelle aree suddette e per le aree demaniali relative al presente nulla osta anche avvalendosi dei dati e degli avvisi

reperibili tramite il portale “Allerta meteo Emilia-Romagna” disponibile on-line sul sito internet: <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>.

12. Nelle aree agricole irrigate retrostanti, date le condizioni delle stesse a moderata probabilità di inondazione, sarà cura del concessionario, al verificarsi di condizioni meteorologiche avverse, rimuovere tempestivamente dalle stesse, ogni bene, motori, trattori, automezzi, e qualunque altro oggetto di valore che potrebbe essere danneggiato e/o danneggiare terzi.
13. È fatto divieto al richiedente di installare recinzioni e/o manufatti ancorché temporanei che possano influire negativamente sul deflusso del corso d’acqua.
14. L’utilizzo diverso dell’area dagli scopi per cui viene è rilasciato il presente nulla osta o l’inottemperanza delle prescrizioni qui riportate, comporterà l’immediata revoca dello stesso, previa diffida ad ottemperare in un tempo congruo comunicata alla ditta autorizzata.
15. Qualunque variante all’opera assentita rispetto allo stato attuale dovrà essere preventivamente autorizzata dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile-Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno.
16. L’opera assentita dovrà essere sempre tenuta in perfetto stato di manutenzione.
17. Eventuali opere di difesa spondale si volessero installare all’interno dell’alveo a protezione della stessa dovranno preventivamente essere autorizzate dal Settore scrivente.
18. I lavori, da effettuarsi per porre rimedio a eventuali effetti negativi sul corso d’acqua dovuti a quanto assentito (innesco e/o accentuazione di erosioni, infiltrazioni, smottamenti arginali ecc.), saranno a carico esclusivo del Richiedente.
19. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l’accesso all’area al personale dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile-Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno nonché alle imprese da questa incaricate.

20. Per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile-Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche.
21. Qualsiasi variazione circa la titolarità dell’opera in questione dovrà essere tempestivamente comunicata all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile-Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno.
22. Alla cessazione della concessione le opere realizzate dovranno essere rimosse e la sponda ripristinata secondo le prescrizioni indicate al momento della rinuncia della concessione dall’ufficio idraulico competente.
23. Il nulla osta è rilasciato in quanto il Richiedente ha espresso preciso interesse alla esecuzione di quanto assentito pertanto dà piena manleva all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile-Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno da qualsivoglia responsabilità in merito sia nei suoi confronti che nei confronti di terzi. La violazione alle disposizioni del nulla osta idraulico sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica. Il nulla osta dovrà essere esibito ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica. La violazione alle disposizioni e prescrizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L’Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.